

Schema di convenzione

| | |
|--|----|
| Art. 1 (Definizioni di riferimento, premesse e allegati) | 3 |
| Art. 2 (Oggetto dell'affidamento, servizi/attività affidati) | 5 |
| Art. 3 (Durata, eventuali estensioni temporali e sospensioni)..... | 6 |
| Art. 4 (Equilibrio economico-finanziario, allocazione rischi e piano economico finanziario) | 8 |
| Art. 5 (Fatti non riconducibili all'Affidatario che possono incidere sul piano economico-finanziario e comportare la sua revisione)..... | 9 |
| Art. 6 (Matrice dei rischi)..... | 10 |
| Art. 7 (Obblighi di servizio e ulteriori impegni a carico dell'Affidatario)..... | 10 |
| Art. 8 (Opere richieste dall'amministrazione)..... | 13 |
| Art. 9 (Direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza e collaudo finale - certificato di verifica di conformità)..... | 14 |
| Art. 10 (Disposizioni in materia di sicurezza)..... | 14 |
| Art. 11 (Remunerazione del servizio) | 15 |
| Art. 12 (Modalità di rendicontazione delle operazioni affidate)..... | 16 |
| Art. 13 (Strumenti e modalità di controllo dell'Affidatario)..... | 17 |
| Art. 14 (Impegni a carico del Comune)..... | 17 |
| Art. 15 (Responsabilità contrattuali) | 18 |
| Art. 16 (Cauzioni)..... | 18 |
| Art. 17 (Polizze assicurative)..... | 19 |
| Art. 18 (Divieto di Sub-affidamenti. Divieto di cessione del Contratto.)..... | 20 |
| Art. 19 (Penali)..... | 20 |
| Art. 20 (Cause di risoluzione)..... | 21 |
| Art. 21 (Recesso)..... | 22 |
| Art. 22 (Revoca dell'affidamento) | 22 |
| Art. 23 (Registrazioni, modifiche e spese contrattuali) | 23 |
| Art. 24(Disposizioni finali)..... | 23 |
| Art. 25 (Foro competente)..... | 23 |
| Art. 26 (Clausola di rinvio e di adeguamento)..... | 23 |

L'anno duemila _____ (20_) il giorno_() del mese di() in____, Via

_____n. _ , avanti al sottoscritto _____(c.f.____), autorizzato in virtù _ a rogare gli atti del Comune di__ in forma pubblica amministrativa,

SONO PRESENTI

da una parte _____(c.f. _____), nato a _____ il _____ e domiciliato per ragioni di carica in _____, Via _____ n. , il quale dichiara di agire e intervenire nel presente atto nella sua qualità di _____ del Comune di _____ () in esecuzione della delibera n. _____ del__ (di seguito, per brevità, anche l' "Ente" o "Comune"),

dall'altra _____ (c.f. _____), nato a _____ il _____ e residente in __, Via__ n. , il quale dichiara di agire e intervenire nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della Società____, con sede legale in__(), Via__ n. _ (c.f. /p. iva. _____), iscritta al Registro delle Imprese di _____ con il numero __, autorizzato alla stipula del presente atto giusta (di seguito, per brevità, anche il "affidatario", "gestore" o "Società"),

di seguito, congiuntamente, le "Parti",

PREMESSO CHE

- a) in data __, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 la società Ferrari Vivai S.r.l. (di seguito "**Promotore**") ha presentato al Comune una proposta di partenariato pubblico privato avente ad oggetto la gestione e manutenzione di parchi, giardini e verde pubblico per la durata di 12 anni del Comune di Carpenedolo (di seguito, per brevità, "**Proposta**");
- b) il Promotore ha presentato la Proposta corredata di bozza di convenzione, piano economico finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9 del citato articolo 183, relazione recante la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e cauzione ex art. 93, D. Lgs. n. 50/2016;
- c) il Comune di Carpenedolo ha valutato positivamente la proposta presentata dal Promotore, con conseguente approvazione del Progetto con DCC n..... del ed inserimento del medesimo nel piano biennale dei servizi e delle forniture con DG n..... del..... , ai sensi dell'Art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 con Delibera n. _ del ;
- d) il Comune, con determina n._del__ ha pertanto indetto una gara per l'affidamento del contratto di partenariato pubblico privato relativo alla gestione del e manutenzione di parchi, giardini e verde pubblico per la durata di 12 anni del Comune di Carpenedolo, ponendo a base della stessa gara la Proposta del Promotore;
- e) all'esito di gara indetta con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune di Carpenedolo con determina n._del__ ha disposto l'aggiudicazione a favore del Promotore, alla luce dell'offerta presentata in sede di gara e previa verifica del possesso dei requisiti di legge e della documentazione di gara;

[ovvero, in caso di assegnazione a soggetto diverso dal Promotore e mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di quest'ultimo]:

- e) all'esito di gara indetta con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata individuata come miglior offerta quella presentata da __, con sede legale in__ (),

Via _____ n. _ (c.f. /p. iva. _____), iscritta al Registro delle Imprese di ___ con il numero _____. Di conseguenza, previa verifica del possesso dei requisiti di legge e della documentazione di gara, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura, con determina n. ____ del ____, in favore di tale operatore economico ed è stata attivata la procedura per l'esercizio della prelazione prevista dall'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 con comunicazione in data _____. A seguito di tale comunicazione, il Promotore, con propria comunicazione in data [●] ha segnalato di non voler esercitare il diritto di prelazione e quindi è stata confermata l'aggiudicazione sopra richiamata con determina n. _____ del _____;

[ovvero, in caso di assegnazione a soggetto diverso dal Promotore e esercizio del diritto di prelazione da parte di quest'ultimo]

- e) all'esito di gara indetta con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato individuato come miglior offerta quella presentata da __, con sede legale in__ (), Via _____ n. _ (c.f. /p. iva. _____), iscritta al Registro delle Imprese di ___ con il numero _____. Di conseguenza, previa verifica del possesso dei requisiti di legge e della documentazione di gara, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura, con determina n. ____ del ____, in favore di tale operatore economico ed è stata attivata la procedura per l'esercizio della prelazione prevista dall'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 con comunicazione in data _____. A seguito di tale comunicazione, il Promotore, con propria comunicazione in data [●] ha segnalato di voler esercitare il diritto di prelazione e, con determina n. __ del _____, previa verifica del possesso dei requisiti di legge e della documentazione di gara, è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione assunta in favore di _____ e disposta l'aggiudicazione del contratto in favore del Promotore;
- f) [●], contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, ha fornito prova dell'avvenuto versamento delle spese di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché della contribuzione delle spese di istruttoria
- g) le Parti intendono disciplinare mediante apposita Convenzione l'affidamento del partenariato pubblico privato avente ad oggetto la gestione e manutenzione di parchi, giardini e verde pubblico per la durata di 12 anni del Comune di Carpenedolo;

tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Definizioni di riferimento, premesse e allegati)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, gli atti e i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, nonché i seguenti documenti (di seguito, anche "Allegati"):
 - a) Allegato 1: piano economico finanziario;
 - b) Allegato 2: matrice dei rischi;
 - c) Allegato 3: prezziari di riferimento;
 - d) Allegato 4: capitolato prestazionale e descrittivo del servizio;

e) Allegato 5: Indicatori di prestazione gestionale

3. Ai fini della corretta interpretazione del presente contratto, si intendono:

- a) Per “Amministrazione”, “Ente”, “Ente affidante”, “Comune” il Comune di Carpenedolo;
- b) per “affidatario, Fornitore, Aggiudicatario, Gestore”: la società__affidataria del servizio a seguito dell’aggiudicazione della procedura di partenariato pubblico privato ai sensi dell’Art. 183, comma 15 del Codice dei Contratti pubblici, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c) per “anno”, il periodo di tempo composto da 12 mesi consecutivi, ove non diversamente specificato;
- d) per “Codice” o “Codice dei contratti pubblici”, il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni intervenute;
- e) per “concorrente”, il soggetto cui il contratto si rivolge, fornendo tutte le informazioni, gli obblighi e le condizioni che lo stesso deve prendere in considerazione ai fini della formulazione della propria offerta;
- f) per “contratto” o “convenzione”, il presente atto;
- g) per “canone annuo di disponibilità”, il canone annuo erogato in 2 rate semestrali costituente la controprestazione del Comune in relazione alle attività di gestione e manutenzione di parchi, giardini e verde pubblico per la durata di 12 anni del Comune di Carpenedolo;
- h) per “conguaglio triennale” si intende la regolazione del canone di disponibilità rispetto all’esecuzione dei servizi effettivamente svolti nell’ambito di ciascun triennio di durata del servizio.
- i) per “data di presa in consegna degli impianti e delle aree”, la data di sottoscrizione, in contraddittorio tra Aggiudicatario ed Amministrazione, del Verbale di Presa in Consegna delle aree verdi oggetto di gestione. Tale data coincide con la data di avvio del Servizio;
- j) per “responsabile dell’esecuzione del contratto”, il dipendente dell’Affidatario nominato dal legale rappresentante dello stesso quale responsabile della corretta e ottimale gestione delle operazioni gestite, nonché quale referente unico per il Comune rispetto alle operazioni gestite;
- k) per “offerta”, la documentazione di offerta presentata dall’Affidatario durante il procedimento di gara, che si intenderà integralmente richiamata e allegata, in particolare con riferimento agli impegni assunti dall’Affidatario, indipendentemente che essa sia puntualmente richiamata nel contratto;
- l) per “Parte/Parti”, l’Affidatario e/o il Comune a seconda del contesto;
- m) per “Piano economico-finanziario” o “PEF”, il piano illustrativo dell’equilibrio economico-finanziario del contratto, in rapporto ai servizi gestiti per la durata complessiva del contratto stesso;
- n) per “Matrice dei rischi”, il documento di sintesi dell’analisi dei rischi connessi all’intervento, al fine di consentirne l’esatta allocazione;

- o) per “valore complessivo stimato del contratto”, il valore complessivo presunto del servizio, ottenuto moltiplicando il canone di disponibilità annuo per la durata del servizio, senza, pertanto, stimare l’impatto della rivalutazione dei prezzi contrattuali;
4. Salvo che non sia diversamente previsto, ai termini della presente Convenzione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, del Regolamento CE n. 1182/71 del 3 giugno 1971.
5. La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
6. Il gestore, in particolare:
- a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
- b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) è in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione, di tutte le Autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di gestore del servizio.
7. Non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti dell’Affidatario.
8. Alla data di stipula della presente Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto l’annullamento e/o la sospensione dell’aggiudicazione dell’affidamento è stato notificato al Comune.

[oppure]

8. Alla data di stipula della presente Convenzione è pendente, avanti __, il giudizio identificato dal numero di R.G. ____, nell’ambito del quale non è tuttavia stata proposta istanza cautelare per la sospensione dell’aggiudicazione [oppure] nell’ambito del quale è stata proposta istanza cautelare respinta con ordinanza n. __ del __e quindi l’aggiudicazione è allo stato pienamente efficace

Art. 2 (Oggetto dell’affidamento, servizi/attività affidati)

1. L’affidamento ha ad oggetto la gestione delle aree verdi del Comune di Carpenedolo riferendosi all’elenco delle prestazioni e dei servizi descritti nel Capitolato allegato alla presente.
2. Qualora nel corso della durata del servizio dovessero essere sottoposte all’Ente richieste di intervento da parte di soggetti privati su aree verdi comunali, con oneri a carico degli stessi, le Parti potranno valutare la sussistenza dei presupposti per una modifica della Concessione ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016
3. Per quanto riguarda il servizio di gestione del verde pubblico oggetto della presente convenzione trovano piena applicazione i Criteri Ambientali minimi “Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (approvato con DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020)” e s.m.i..

4. Gli elementi descrittivi dettagliati delle prestazioni e dei relativi processi realizzativi (con inclusione degli standard qualitativi), individuati come specifiche tecniche e prestazionali ai sensi dell'art. 68 del Codice dei contratti pubblici, nonché delle modalità di esecuzione specifica dei servizi/lavori sono illustrati nel Capitolato e negli Allegati tecnici, ai quali si fa rinvio e che costituiscono parte integrante del presente contratto. Negli Allegati tecnici sono contenuti anche gli indicatori chiave di prestazione ai fini del trasferimento del rischio di disponibilità in termini di rischio di *performance*.
5. Per l'ottimale sviluppo delle attività oggetto del presente contratto, l'Affidatario è tenuto a rendere anche le attività illustrate dallo stesso come migliorative delle prestazioni (attività migliorative – ulteriori) nell'ambito dell'offerta presentata nella procedura di selezione.
6. La gestione complessiva delle operazioni affidate dovrà essere pienamente rispettosa degli impegni assunti dall'Affidatario con l'offerta e con la sottoscrizione del contratto.
7. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione della presente Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Comune e dal gestore, congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa è e resta di esclusiva proprietà del Comune. Il gestore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della Convenzione.
8. Il gestore garantisce e manleva in ogni tempo il Comune contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico dell'affidatario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno, ove del caso.
9. Il Comune resta estraneo ai rapporti tra l'affidatario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.
10. Sono escluse dall'affidamento tutte le attività e i Servizi non espressamente indicati nella presente Convenzione e negli allegati alla stessa o dalla stessa Convenzione previsti come integrabili in corso di Contratto ai sensi dell'art 8.

Art. 3 (Durata, eventuali estensioni temporali e sospensioni)

1. La presente convenzione ha durata di 144 (centoquarantaquattro) mesi, pari a 12 (dodici) anni, dalla data di consegna delle aree che, in casi d'urgenza, potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto e in ogni caso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 32, comma 8 del d. lgs. n. 50/2016; in caso di urgenza frazionata delle aree e dei servizi, la data di riferimento per il calcolo del termine del contratto è quella relativa all'ultimo verbale di consegna. La durata della concessione è stabilita in conformità all'art. 167 del Codice dei contratti pubblici, come risultante dal PEF e dall'istruttoria eseguita ai sensi dell'art. 181, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.
2. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione delle attività affidate, alla scadenza dell'affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, l'Affidatario sarà tenuto a garantire la prosecuzione delle operazioni fino al subentro del nuovo Gestore, alle

condizioni disciplinate nel presente contratto. Qualora la prosecuzione delle operazioni dovesse protrarsi oltre un anno dalla scadenza dell'affidamento, le Parti potranno concordare di apportare gli adeguamenti ritenuti necessari. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo potrà essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto al presente comma, salvo l'adeguamento del canone di disponibilità annuo nel periodo aggiuntivo di servizio ai sensi dell'Art. del presente contratto.

3. Alla scadenza della gestione, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia del contratto, l'Affidatario è tenuto a riconsegnare le opere affidate in uso o proprietà da parte del Comune, gli impianti e le attrezzature successivamente installati o realizzati in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso e fatta salva la volontà dell'Ente di immediato allontanamento del gestore in caso di risoluzione per inadempienza di quest'ultimo o per perdita dei requisiti necessari a contrarre con la PA.
4. Tutte le aree oggetto del presente contratto dovranno essere restituite all'amministrazione in perfetta efficienza e sicurezza; in caso di rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte della amministrazione in contraddittorio con il Gestore.
5. Prima della scadenza del contratto, l'amministrazione si riserva, anche per il tramite di soggetti terzi, allo scopo di:
 - a) accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni delle aree gestite, dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna al Gestore;
 - b) effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l'amministrazione e il Gestore, in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.
6. Alle operazioni di collaudo si applicheranno, in quanto compatibili, le norme stabilite per il collaudo dei lavori, se del caso
7. A conclusione del servizio, la ditta consegnerà all'amministrazione la documentazione tecnico amministrativa rilasciata dalle autorità competenti che, viste le prescrizioni del presente contratto, dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata, se del caso.
8. E' fatto comunque obbligo al Gestore 6 (sei) mesi prima della scadenza naturale del contratto comunicare all'amministrazione comunale lo stato di fatto del servizio con particolare riferimento agli interventi effettuati e al fabbisogno di interventi prospettici, in modo che l'amministrazione possa predisporre gli atti per l'affidamento successivo del servizio.
9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di determinare la proroga del contratto relativo al servizio per un periodo massimo di dodici (12) mesi dalla sua scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. n 50/2016, al fine di consentire la riprogettazione e lo svolgimento delle procedure per il nuovo affidamento del servizio da parte dell'Ente.
10. Alla scadenza naturale del contratto, l'Affidatario non avrà alcun diritto in ordine alla prosecuzione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma.
11. Qualora in seguito a un evento di forza maggiore o altro evento non imputabile al Gestore questo non sia in grado di prestare i Servizi in tutto e/o in parte, dovrà essere fornita al Comune un'informativa contenente la descrizione della parte dei Servizi che non può essere prestata a causa di tale evento nonché di quella parte che può essere erogata, seppur parzialmente.

12. Entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Comune potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 15 giorni circa le motivazioni addotte dal Gestore in relazione alla parte dei Servizi non erogabile.
13. Ove il Gestore contesti le eccezioni sollevate dal Comune, le Parti avranno 60 giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione della parte dei Servizi interessata dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Comune applicherà le penali e le decurtazioni del Canone di Gestione di cui all'Art. 19.
14. Qualora il Comune non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sull'informativa inviata dal Gestore entro il termine di cui sopra, il Gestore medesimo dovrà comunque continuare a fornire la parte dei Servizi erogabile indicata nell'informativa.
15. Il Comune si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o di necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dandone preavviso scritto al Gestore non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nell'eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo punto 21.
16. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa dei Servizi nella loro totalità:
 - a) qualora la sospensione ecceda i 60 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente punto 11, i termini di gestione dei Servizi nonché il periodo di validità della Convenzione si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;
 - b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, il Gestore, al fine di ripristinare l'equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del PEF.
17. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del PEF, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Art. 21

Art. 4 (Equilibrio economico-finanziario, allocazione rischi e piano economico finanziario)

1. In relazione all'intervento oggetto del presente contratto l'Amministrazione e l'Affidatario assumono a riferimento il piano economico-finanziario (PEF) riportato in allegato al presente contratto.
2. Il PEF evidenzia, in particolare, che:
 - a) i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone di disponibilità riconosciuto dal Comune e
 - b) il rischio operativo – di cui all'articolo 3 comma 1 lettera zz) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - è trasferito in capo all'Affidatario come da matrice dei rischi.
3. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) riconducibili ai seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario:

- a) Tasso interno di rendimento del progetto pari a_____;
 - b) Tasso interno di rendimento per l'azionista pari a_____;
 - c) Valore attuale netto del progetto pari a_____;
 - d) Valore attuale netto per l'azionista pari a_____;
4. Il rapporto di affidamento è vincolato alla piena attuazione del piano economico-finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti.
5. In base a quanto previsto dal piano economico-finanziario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. zz) e dell'art. 180, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 l'Affidatario assume in carico a sé, integralmente, il rischio operativo inerente la gestione delle attività oggetto del presente affidamento, in considerazione di quanto sopra indicato.

Art. 5 (Fatti non riconducibili all'Affidatario che possono incidere sul piano economico-finanziario e comportare la sua revisione)

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 180, comma 3, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016 si considerano fatti non riconducibili all'Affidatario che incidono sull'equilibrio economico-finanziario e che possono comportare la revisione del PEF da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio:
- a) la modifica della legislazione tecnica, fiscale, o di qualunque altra natura tali da determinare maggiori vincoli, intesi o assimilabili agli obblighi di servizio pubblico, nella gestione del servizio e degli impianti, produttivi di effetti condizionanti i ricavi;
 - b) richieste dell'amministrazione di cui all'Art. 8 del presente contratto e varianti richieste dal Comune che comportino un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;
 - c) richieste di varianti presentate dal gestore in corso di contratto, fatti salvi i casi in cui queste non siano derivanti da scostamenti dei progetti medesimi da quanto contenuto nell'offerta;
 - d) cause di forza maggiore quali a titolo puramente esemplificativo eventi climatici estremi o eventi calamitosi che comportino gravi danni alle aree gestite che comportino interventi che possano determinare uno scostamento di oltre il 20%, in difetto o in eccesso, rispetto al valore base di uno o più indicatori di cui al precedente Art 4 comma 3.
 - e) i periodi di sospensione disposti dal Comune o derivanti da cause di forza maggiore o per circostanze accertate come non afferenti al Gestore;
 - f) i lavori e i servizi complementari e i servizi supplementari che determino un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario.
2. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Gestore ne darà comunicazione per iscritto all'affidatario con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

- a) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
 - b) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
 - c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
 - d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
 - e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.
3. La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Gestore e che hanno dato luogo alla revisione. In particolare, si potrà avviare la procedura di revisione ove si verifichi una delle ipotesi di cui al precedente punto 1 e uno o più indicatori di cui al precedente Art 4 comma 3, si discostino dal valore di equilibrio di oltre il 20% in difetto o in eccesso rispetto al valore base. La procedura di riequilibrio deve, in particolare, perseguire il ritorno al valore di equilibrio del TIR dell'azionista.
 4. E' inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente comma 1 dia luogo a mutamento in senso favorevole al Gestore, il riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio del Comune.
 5. In caso di eventuale revisione del piano economico-finanziario, la stessa deve avvenire assicurando la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
 6. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi degli artt. 182, comma 3, e 176, comma 4, lett. a) e b) del Codice dei contratti pubblici.

Art. 6 (Matrice dei rischi)

1. L'allocazione dei rischi oggetto del rapporto disciplinato dal presente contratto è sintetizzata nella Matrice dei rischi, come specificata nell'Allegato al presente contratto.
2. La Matrice dei rischi comprende gli elementi proposti dall'Affidatario in sede di offerta, che ne vengono a costituire parte integrante.

Art. 7 (Obblighi di servizio e ulteriori impegni a carico dell'Affidatario)

1. L'Affidatario, nell'espletamento di tutte le operazioni affidate è tenuto al rispetto degli obblighi di servizio e degli standard di qualità specifici indicati nel capitolato o degli eventuali standard migliorativi offerti in sede di gara, nonché al pieno e puntuale rispetto del contratto e di tutte le disposizioni legislative, da circolari e regolamentari vigenti applicabili in costanza di contratto alle operazioni gestite.

2. È fatto obbligo all’Affidatario di nominare, al più tardi nel momento dell’avvio della gestione dei servizi/attività, fra i propri dipendenti un responsabile dell’esecuzione con pluriennale esperienza nel settore della gestione di aree verdi pubbliche. Il nominativo del Responsabile dell’esecuzione dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune. L’Affidatario può affiancare al Responsabile dell’esecuzione un collaboratore facente funzione affinché, in assenza del Responsabile, possa essere presente una figura sostitutiva con pari prerogative; di ciò deve essere data comunicazione al Comune al momento dell’eventuale nomina.
3. Prima dell’avvio della gestione dei servizi/attività, l’affidatario individua un recapito organizzativo specificamente afferente all’ambito dei servizi/attività di cui al presente contratto, costituito da un collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l’orario di funzionamento dei servizi.
4. Mediante il recapito di cui al comma 3:
 - a) l’Affidatario, con specifico referente, assicura le tempestive sostituzioni degli addetti e l’attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
 - b) sono veicolate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune intenda far pervenire all’affidatario, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.
5. È fatto obbligo all’Affidatario di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti impegnati nell’esecuzione dei lavori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria, sia nazionali che territoriali. Tutti i contributi, fra i quali quelli assistenziali, previdenziali, assicurativi e in particolare quello sugli infortuni sul lavoro sono a totale carico dell’Affidatario.
6. È fatto obbligo al Gestore di partecipare alla tenuta della contabilità dei lavori con le modalità di cui al DM 7 Marzo 2018 n. 49, ivi compresi gli obblighi di informazioni e di comunicazione ivi previsti;
7. È fatto obbligo all’Affidatario di garantire che il personale operante per la gestione delle operazioni, sia proprio dipendente che dipendente da società o imprese in sub-affidamento, mantenga un costante contegno corretto e irreprensibile nei confronti dell’utenza. L’Affidatario risponde direttamente del proprio operato e di quello del personale di cui si avvale per qualsiasi danno che possa derivare al Comune o a terzi.
8. L’Affidatario provvederà a propria cura e spese all’acquisto dei materiali e dei beni necessari allo svolgimento delle operazioni che riterrà opportuni.
9. Saranno a carico dell’Affidatario gli oneri ed obblighi seguenti:
 - a) Contratto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto; spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all’organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori.
 - b) Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l’ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, nulla-osta e occupazione di suolo pubblico, da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente contratto e dal capitolato.

- c) Manodopera. Spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso del servizio. Il Gestore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti della stazione appaltante, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.
- d) Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei servizi, nel numero e potenzialità in relazione all'entità degli interventi, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine degli interventi. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, rifiuti in genere, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento conformemente alle vigenti disposizioni legislative. Al termine degli interventi, e in ogni caso entro e non oltre 1 (un) giorno dal preavviso, il Gestore dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati. In mancanza sarà applicata una sanzione calcolata ai sensi dell'Art.19 del presente contratto che andrà a decurtare il Corrispettivo Annuo.
- e) Ripristini. Al termine degli interventi il Gestore si impegna a sue spese al ripristino del suolo pubblico in base alle modalità previste dal progetto-offerta secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dall'Amministrazione.
- f) Il Gestore dovrà comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione degli interventi, informando l'Amministrazione di eventuali sostituzioni e cambiamenti, sostenendo altresì tutte le spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata degli interventi, relative altresì ad eventuali misurazioni, rilievi, verifiche e quant'altro necessario per ecc..
- g) Assicurazioni. Spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte dell'affidamento, comunicando alla stazione appaltante il nominativo della società assicuratrice con cui il Gestore ha contratto l'assicurazione, producendo copia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia. Si rimanda al successivo art. 17 per le polizze previste dalla presente convenzione.
- h) Flussi informativi. Al fine di consentire all'Amministrazione un effettivo controllo sul mantenimento in capo al privato del rischio operativo, l'Affidatario si impegna a garantire la disponibilità dei dati relativi all'andamento della gestione dei lavori e dei servizi e con l'attività di aggiornamento dei dati e delle informazioni ivi da riportare. In caso di ritardo o inadempimento in tale attività sarà applicata una sanzione calcolata ai sensi dell'Art. 19 del presente contratto che andrà a decurtare il Corrispettivo Annuo.
- i) Rapporti con altre ditte. Il Gestore s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui l'Amministrazione abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori.
- j) Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati

dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto l'Amministrazione avesse a prescrivere.

- k) Sicurezza. Il Gestore ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento e tutte le spese per l'attuazione del predetto piano spetta al Gestore, previa consegna dello stesso all'Amministrazione e alle organizzazioni che ne debbano essere informate.
 - l) Validazione nuovi interventi. Il Gestore, di concerto con l'ufficio comunale preposto, ha l'obbligo di validare gli interventi realizzati sia dall'Amministrazione che da privati a seguito di opere a scomputo di oneri di urbanizzazione.
 - m) Ripristino danni. Il Gestore ha l'obbligo di riparare a propria cura e spese gli impianti in gestione a seguito di eventuali danni, di qualsiasi tipo, arrecati da terzi, con possibilità di rivalsa nei loro confronti, compreso ogni onere per le pratiche tecnico amministrative e legali necessarie.
 - n) Supporto tecnico-operativo. Il Gestore ha l'obbligo di fornire assistenza tecnica di supporto all'ufficio comunale preposto per indicazioni tecniche, sopralluoghi, preventivi di spesa, schemi tecnici e disciplinari. Il Gestore ha inoltre l'obbligo, qualora espressamente delegato dall'Amministrazione Comunale, di gestire in sua vece i rapporti con i terzi e gli enti proprietari e/o concessionari di strade, fondi, ferrovie, servizi pubblici e privati, ecc... che si rendessero necessari nell'espletamento del servizio, ad esempio per spostamenti e/o modifiche di impianti, ecc.,.
10. Come previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017) e fino alla data indicata nel comma 6 dell'art. 2 dello stesso decreto ministeriale, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
11. Sarà obbligo dell'Affidatario e completamente a suo carico, il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del contratto, con tutti gli oneri, diretti e indiretti, e compresi quelli derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di presentazione dell'offerta.
12. Nell'ambito dell'esecuzione del servizio il Gestore è tenuto a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) di cui agli specifici decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare vigenti.
13. Il Gestore non potrà eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di Forza Maggiore.

Art. 8 (Opere richieste dall'amministrazione)

- 1. Le richieste avanzate dall'Amministrazione potranno riguardare tutte quelle modifiche per migliorie, ampliamenti, riferite alle Aree oggetto del presente contratto e più in generale il verde pubblico comunale attuale e/o di nuova istituzione in corso di contratto.
- 2. Per l'attuazione di dette modifiche si applica l'art. 175 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 9 (Direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza e collaudo finale - certificato di verifica di conformità)

1. La Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ove previsti sulla base di eventuali interventi che fossero da qualificare come lavori, saranno eseguite da un tecnico incaricato dal Comune ai sensi dell'Art. 31, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, e i cui oneri saranno a carico del gestore.
2. il Collaudo o Certificato di Regolare esecuzione di eventuali lavori svolti in caso di contratto, sarà eseguito dal Comune di Carpenedolo o da un professionista esterno dallo stesso incaricato. Eventuali oneri saranno a carico del Concessionario
3. Il direttore dei lavori è soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione del contratto, in ragione della complessità dei servizi oggetto del presente contratto. Il certificato di verifica di conformità è rilasciato dal soggetto incaricato della stessa ai sensi dell'art. 102, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016: a tal fine il Direttore dell'esecuzione collabora con il Responsabile Unico del procedimento e con il soggetto deputato a effettuare la verifica.

Art. 10 (Disposizioni in materia di sicurezza)

1. Gli interventi previsti devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs. n.81/2008.
2. Il Gestore è altresì obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del DLgs 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. Il Gestore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto del servizio ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.
4. Il Gestore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.
5. Il Gestore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito cartellino di identificazione.
6. Qualora il Gestore subappaltasse parte degli obblighi di cui al presente Contratto è tenuto a far assumere al subAffidatario gli obblighi descritti precedentemente. L'apposito documento di identificazione dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subAffidatario.
7. Il Gestore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
8. Il Gestore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui D. Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
9. Il Gestore prende atto che gli interventi oggetto del presente contratto potranno interferire con quelli di altre imprese e s'impegna a condurli in armonia con le esigenze anzidette, senza recare intralcio ed

evitando contestazioni pregiudizievoli né accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso aggiuntivo.

Art. 11 (Remunerazione del servizio)

1. Il servizio oggetto del presente contratto è remunerato dal Comune attraverso il pagamento di un canone di disponibilità così strutturato:

- a) Canone annuo (Ci) erogato dal Comune dall'avvio del Contratto e sino al quinto anno di durata della concessione pari ad € /00) I.V.A. esclusa come risultante dall'offerta del gestore in sede di gara, erogato in 2 rate semestrali posticipate di pari importo;
- b) Canone annuo (Ci) erogato dal Comune con decorrenza dal sesto anno di durata della concessione e sino al termine della stessa pari ad € /00) I.V.A. esclusa come risultante dall'offerta del gestore in sede di gara, erogato in 2 rate semestrali posticipate di pari importo.

Il Canone di disponibilità come sopra stabilito verrà versato in misura integrale, alle due scadenze semestrali, a fronte della verifica del rispetto di tutti gli indicatori chiave relative alle performance stabilite con gli allegati tecnici al presente contratto. Nel caso in cui detti indicatori non fossero rispettati, troverà applicazione quanto stabilito dal successivo Art 20.;

- c) Conguaglio eventualmente erogabile alla scadenza degli anni 3, 6, 9 e 12, al fine di tenere conto, nel corso del triennio di riferimento, l'esecuzione effettiva dei servizi oggetto di affidamento in relazione al concreto andamento, anche stagionale e meteorologico, delle reali e concrete necessità di intervento. In tale prospettiva, potranno essere oggetto di conguaglio, eventuali interventi in numero maggiore o minore rispetto a quelli offerti. Il conguaglio verrà versato entro il 30.11 di ciascuno degli anni in cui è previsto, come sopra indicati. Il conguaglio eventuale sopra previsto verrà determinato sulla scorta del prezzario allegato al presente contratto, che tiene conto del ribasso unico offerto in sede di gara dal concessionario, applicando le voci di prezzo ivi previste per le sole prestazioni offerte in sede di gara ed eseguite in numero maggiore o minore nell'arco del triennio di riferimento, debitamente documentate ed avallate dal Comune. In caso di assenza di prestazione erogate in più od in meno come sopra, il Canone di conguaglio triennale è pari ad € /00) I.V.A. esclusa come risultante dall'offerta del gestore in sede di gara, fatta salva la verifica del rispetto di tutti gli indicatori chiave relative alle performance di cui al precedente punto b). Tutte le fatture, da emettere successivamente alla verifica del rispetto degli indicatori chiave, sono previste a posteriori del periodo di riferimento e con scadenza 60 giorni d.f.

2. Il canone di disponibilità costituisce la remunerazione per lo svolgimento di tutte le attività previsti dal presente contratto e dagli allegati e di tutti gli oneri indicati nel presente contratto nonché nel capitolato prestazionale.

3. Alla scadenza il Gestore non potrà pretendere rimborsi o indennizzi di sorta, essendosi esso pagato di ogni suo avere con quanto l'Amministrazione gli corrisponderà sulla base del progetto/offerta presentato ed accettato.

4. Il canone di disponibilità è aggiornato annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) della Provincia di Brescia calcolata sui dodici mesi precedenti al termine di ciascun anno di servizio.

5. Il gestore notifica al Comune l'aggiornamento del corrispettivo per l'anno di riferimento entro il mese di Marzo dell'anno medesimo. Il Comune risponderà a tale notifica nei 30 giorni successivi confermando quanto indicato dal gestore o evidenziando eventuali osservazioni.
6. La data di aggiornamento del corrispettivo annuo, il calcolo dei semestri di fatturazione e la durata del servizio sono da calcolarsi sulla base della data di presa in consegna del servizio condivisa fra le parti.
7. Il Gestore non potrà accampare alcuna eccezione o richiesta di modifica degli indici usati per la rivalutazione del corrispettivo che si intendono accettati. Resta salvo che ove gli indici utilizzati, nel corso del periodo di affidamento non siano più pubblicati dagli Enti a ciò preposti, le parti possano condividere ulteriori indici da utilizzarsi sostitutivi degli stessi.
8. Il pagamento sarà effettuato previo accertamento da parte del referente dell'amministrazione, confermato da responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
9. Per i pagamenti occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell'Affidatario che dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L'Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra.

Art. 12 (Modalità di rendicontazione delle operazioni affidate)

1. L'Affidatario dovrà predisporre un sistema informativo contenente le informazioni relative alle operazioni gestite. L'Affidatario dovrà riportare su tale sistema informativo tutti i dati relativi alle operazioni gestite; il sistema informativo alimenterà il sistema di rendicontazione.
2. Resta salva la possibilità per l'amministrazione di definire un programma di rendicontazione periodico alternativo rispetto a quanto proposto, rispetto al quale il Gestore dovrà adeguarsi entro 60 (sessanta) giorni, salvo poter effettuare richieste di modifiche a tale piano e/o un allungamento dei tempi per l'adeguamento non superiore ai 30 (trenta) giorni.
3. Per quanto concerne prestazioni comprese nel Capitale che si dovessero rendere necessarie in corso del triennio in eccesso rispetto alla previsione di numero delle stesse nel triennio stesso, e quindi che vanno a determinare un aumento del rispettivo canone di conguaglio di cui all'Art. 11.1, le parti concordano la seguente procedura affinché le prestazioni in questione siano poi riconosciute al Gestore:
 - a) il Gestore comunica a mezzo PEC al Comune la necessita di svolgere le specifiche prestazioni al fine di garantire la disponibilità del bene in questione, con il massimo preavviso possibile in ragione dell'intervento da eseguire;
 - b) la comunicazione di cui al punto che precede deve contenere l'indicazione del valore dell'intervento, determinato sulla base del Prezziario allegato al presente contratto e della percentuale di sconto sul prezziario offerto in sede di gara;

- c) il Comune, esaminata l'istanza, comunica a mezzo PEC l'approvazione o il rigetto della richiesta di prestazioni in discorso entro 5 gg lavorativi dal ricevimento della richiesta del Gestore. Entro il termine anzidetto, il Comune può altresì formulare osservazioni e richieste di modifica all'intervento segnalato dal Gestore. In tal caso, l'intervento si intende assentito ove il Gestore comunichi la propria adesione alle osservazioni o modifiche entro 5 giorni lavorativi. Diversamente, anche in caso di decorso del termine da ultimo menzionato l'intervento si intende non assentito;
- d) In caso di assenso del Comune alla comunicazione iniziale del Gestore/assenso del Gestore alle richieste di modifica del Comune, il Gestore esegue le prestazioni e le rendiconta al pari delle altre prestazioni oggetto del presente Contratto; in caso di rigetto del Comune rispetto alla richiesta del Gestore non potrà eseguire le prestazioni oggetto di richiesta sino al termine del triennio di riferimento, fatta salva diversa comunicazione del Comune che intercorresse nel frattempo ad autorizzare il Gestore a procedere..

Art. 13 (Strumenti e modalità di controllo dell'Affidatario)

1. Il Comune sottopone a controllo le attività dell'affidatario secondo il seguente sistema.
2. Il Comune svolge ulteriori attività di controllo, anche a sorpresa, in base a quanto previsto dall'art. 31, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e agli elementi attuativi del d.lgs. n. 50/2016 disciplinati dalle Linee-guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), con particolare riferimento alle Linee guida Linee Guida n. 9. A tal fine l'Amministrazione ha facoltà di richiedere dati aggiuntivi che riguardino le operazioni gestite. Tutte le informazioni richieste dal Comune dovranno essere afferenti le operazioni gestite, dovranno riguardare il monitoraggio di indicatori di prestazione delle *performance* regolati dal Capitolato e ulteriori e degli eventuali standard migliorativi proposti dall'Affidatario in sede di offerta e/o altre fattispecie. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l'Offerta da parte dell'Affidatario determinerà la sospensione del pagamento del canone di disponibilità, essendo impossibile per il Comune poter verificare la piena attuazione delle *performances* a cui si è obbligato il Gestore, oltre ad una penale calcolata ai sensi dell'Art. 19. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell'arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.
3. L'attività di monitoraggio di cui al presente articolo assume a riferimento anche il Piano Economico-Finanziario allegato al presente contratto ed è finalizzata altresì a verificare il rispetto della Matrice dei rischi riportata in allegato al presente contratto.
4. In relazione alle attività di controllo sul mantenimento in capo al privato del rischio operativo e di monitoraggio sull'intervento, L'Amministrazione acquisisce in base a quanto previsto dai precedenti artt. 13 e 14 i dati relativi all'andamento della gestione dei lavori e dei servizi. L'Affidatario è tenuto in tal senso a fornire all'Amministrazione tutte le informazioni dalla stessa specificamente richieste, con particolare riferimento ai dati utilizzati per la definizione dell'equilibrio economico-finanziario, al fine di consentire al Comune la rilevazione degli scostamenti dai valori di equilibrio.

Art. 14 (Impegni a carico del Comune)

1. Il Comune garantisce:

- a) la puntuale comunicazione all’Affidatario della programmazione comunale degli interventi manutentivi in particolare sulle strade, che comportino un’incidenza sulle aree gestite e di ogni altro evento rilevante, circostanza, provvedimento o intervento che possa incidere sull’esecuzione del servizio da parte del Gestore
- b) di compiere le attività di verifica dell’operato del Concessionario nel rispetto di quanto previsto dal Contratto
- c) l’accesso ai dati comunali di interesse per la gestione delle operazioni gestite;

Art. 15 (Responsabilità contrattuali)

1. L’Affidatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti durante tutta la durata del Contratto, nonché dall’Offerta, in materia di lavoro di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri/obblighi relativi. L’Affidatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono le operazioni, nonché condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località, nonché a rispettare gli impegni assunti in sede di offerta.
2. L’Affidatario si obbliga altresì ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario anche se esso non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Comune può procedere a una detrazione fino al 50% (cinquanta/00 per cento) su qualsiasi pagamento dovuto sospendendo temporaneamente la corresponsione delle somme detratte fino all’adempimento degli obblighi di cui sopra da parte dell’Affidatario. In caso di segnalazione di inottemperanza, il Comune richiede all’Ispettorato del Lavoro un parere circa l’opportunità, nel corso della verifica di quanto segnalato, di avviare la trattenuta di cui al presente comma.
4. Il pagamento all’Affidatario delle somme temporaneamente trattenute non sarà effettuato fino a quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, l’Affidatario non può opporre eccezioni al Comune né ha titolo al risarcimento di danni o a indennizzo di alcun genere.
5. L’elaborazione del DUVRI non è necessaria in quanto non vi sono interferenze con il personale del committente. È fatto obbligo all’Affidatario di predisporre, prima di eventuali installazioni di dispositivi inerenti le operazioni, un piano di sicurezza che l’Affidatario intende adottare.

Art. 16 (Cauzioni)

1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni relative alla Gestione dei servizi, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e del rimborso del canone di disponibilità eventualmente pagato in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del

maggior danno, il Gestore si impegna a prestare, prima dell'avvio della Gestione, la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del Codice, nelle modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, per un importo pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] del valore della Concessione individuato nel PEF.

2. Il Gestore si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite, compresa la cauzione prevista dall'art. 183, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, nella misura ivi stabilita.

Art. 17 (Polizze assicurative)

1. Il Gestore stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente una polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:
 - i. dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto, per un importo pari a [•] [importo da definire nei Documenti di Gara ai sensi dell'articolo 103, comma 7, secondo periodo,
 - ii. della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a [•] [indicare importo pari al 5% della somma assicurata per le opere, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice];
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data stipula del Contratto e fino al termine dello stesso.
3. Il Gestore si impegna a consegnare le polizze tassativamente prima dell'inizio del servizio.
4. Il Gestore si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del Contratto, per un massimale di importo minimo pari a euro [•] per sinistro ed euro [•] per persona e per danni a cose, per tutta la durata dell'affidamento. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Gestore alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:
 - a) i danni o pregiudizi causati al Comune, ai dipendenti e consulenti del Comune medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Gestore o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;
 - b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Comune e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Gestore nell'ambito dell'affidamento;
 - c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Gestore, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio dei servizi.

Il Gestore deve consegnare al Comune, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio del servizio, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Gestore ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Gestore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Comune.

5. Il Gestore è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Comune, ai dipendenti e consulenti del Comune, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.
6. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Gestore.
7. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
8. Qualora il Gestore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Comune può risolvere il Contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Gestore di risarcimento del maggior danno cagionato.

Art. 18 (Divieto di Sub-affidamenti. Divieto di cessione del Contratto.)

1. Il subappalto è regolato in conformità all'art. 174 del Codice dei contratti pubblici;
2. È fatto divieto di ogni forma di cessione, totale o parziale, e a qualunque titolo, del Contratto da parte dell'Affidatario, pena l'immediata risoluzione dello stesso, incameramento della cauzione definitiva salvo ulteriore risarcimento del maggior danno.

Art. 19 (Penali)

1. In considerazione del rapporto di partenariato pubblico privato che viene instaurato con il presente contratto, l'inadempimento o l'inesatto adempimento degli obblighi assunti dal Gestore che abbiano un impatto sugli indicatori chiave previsti negli allegati tecnici al presente contratto e quindi una riduzione della disponibilità dei beni interessati dal servizio determinerà l'applicazione di penali così come determinate nell'allegato documento "*Indicatori di Prestazione Gestionale*" (Allegato 5).
2. Le penali di cui al comma 1 che precede consentono di ridurre il canone di disponibilità in misura proporzionale alla mancata disponibilità del bene e sono tali da impattare significativamente sulla remunerazione del Gestore, potendo, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dei livelli di *performances* stabiliti a livello contrattuale lungo un'annualità di servizio, condurre all'azzeramento

del canone di disponibilità. Le penali di cui al punto 1 che precede sono applicate secondo quanto indicato nei successivi commi del presente articolo.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.
4. L'applicazione delle penali sopra indicate potrà, in relazione alla loro gravità e importo complessivo applicato, essere considerata grave inadempimento idoneo alla risoluzione del contratto.
5. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che la ragione a base della sua applicazione non sia imputabile al Gestore ma a cause c.d. "di forza maggiore" (quali eventi atmosferici straordinari, ad titolo esemplificativo e non esaustivo). La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
6. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore di esecuzione del contratto.
7. Nel caso in cui il Gestore non svolga e/o non completi un Servizi indicato nel Capitolato Prestazionale, la Stazione Appaltante a mezzo PEC richiederà al Gestore di provvedere alla relativa ed immediata **Attività di Ripristino** atta al corretto adempimento del Servizio. Se entro 7 giorni dall'invio della PEC, il Gestore non avrà completato l' **Attività di Ripristino** richiesta e non avrà contestato la richiesta della SA con motivazioni oggettive ed evidenti, la SA annovererà tale attività fra le annuali **Attività di Ripristino Non Svolte** che, come indicato nel documento *Indicatori di Prestazione Gestionale (Allegato 5)*, costituiscono la base di calcolo delle Penali.
8. Fatto salvo quanto previsto dal punto 7, si applica una penale aggiuntiva di Euro 5000 quando la SA notifichi nel corso dell'anno almeno 50 attività di ripristino da eseguire, al netto di quelle contestate dal Gestore per le quali la ragione del Gestore è confermata

Art. 20 (Cause di risoluzione)

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Comune può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento o di ritardo nell'adempimento nello stesso anno di affidamento, determinando inefficienze gravi per la resa dei servizi/attività;
 - b) applicazione di una penale per mancato raggiungimento dei livelli di *performance* che comporti la riduzione del Canone di disponibilità semestrale ad una misura pari o superiore al 50% dello stesso per 2 semestri anche non consecutivi
 - c) inosservanza, da parte dell'Affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nel servizio (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal Contratto);
 - d) mancata ricostituzione della cauzione definitiva e della cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, nel termine di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall'avvenuta escussione, anche parziale;

- e) cessione del Contratto a terzi, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 175, comma 1, lett. d), n. 2, del Codice dei contratti pubblici
 - f) il subappalto o sub-affidamento di parti di operazioni affidate non autorizzato in base a quanto previsto dal Contratto;
 - g) la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/16, quando rilevata nell'arco di durata del Contratto; la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/08; la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell'arco di durata del Contratto.
 - h) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'affidamento oggetto del Contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 136/10;
 - i) Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 165, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, ove nell'offerta dell'aggiudicatario sia previsto l'ottenimento di un finanziamento per l'effettuazione dei lavori, l'affidatario deve consegnare all'amministrazione copia del contratto di finanziamento a comprova della stipula dello stesso. In caso di mancata consegna entro il termine indicato si applica quanto previsto dal dispositivo di legge.
2. Resta ferma l'applicazione di quanto previsto nell'art. 108 e nell'art. 175 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 21 (Recesso)

1. Qualora entro un periodo di 90 giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico Finanziario, le parti potranno recedere dalla Convenzione.
2. In caso di recesso dall'affidamento ai sensi del presente articolo si applica l'Art. 176, comma 4 e seguenti del D. Lgs. 50/2016, fatti i salvi i casi di inadempienza o colpa del gestore.

Art. 22 (Revoca dell'affidamento)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 176 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'affidamento sia risolto per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi l'affidamento per motivi di pubblico interesse spettano al gestore:
 - a. il valore dei servizi realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui i servizi non abbia ancora superato la fase di verifica di regolare esecuzione degli stessi, i costi effettivamente sostenuti dal gestore;

- b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - c. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari all'8 per cento del valore residuo di contratto
2. L'efficacia della revoca è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'Ente affidante delle somme previste al primo punto.

Art. 23 (Registrazioni, modifiche e spese contrattuali)

1. Il Contratto è stipulato nella forma pubblica amministrativa, verrà sottoposto a registrazione e le spese conseguenti tutte, nessuna esclusa, saranno a carico dell'Affidatario.

Art. 24(Disposizioni finali)

1. Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente contratto e nel capitolato, l'Affidatario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti e alle società/imprese sub-affidatarie le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che possono essere emanate in vigenza del Contratto, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali aventi rapporto con le operazioni oggetto del presente affidamento. Per tutto quanto non disciplinato da legge (o da regolamenti, provvedimenti amministrativi) e dal Contratto, l'Affidatario sarà tenuto a svolgere le prestazioni richieste in osservanza al principio di buona fede contrattuale.
2. L'Affidatario si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza le aree oggetto di gestione. A tal fine, infatti, per una più ampia conoscenza dell'attuale gestione dei servizi/attività ora oggetto di affidamento – anche per gli effetti di cui al comma precedente – ogni Concorrente è tenuto a effettuare, prima della redazione dell'Offerta, il sopralluogo/data-room di cui al disciplinare di gara nel modo più accurato possibile.
3. L'Affidatario è inoltre impegnato a monitorare e rispettare tutte le deliberazioni, ordinanze e altri provvedimenti che possano comportare variazioni della situazione iniziale; di ogni atto dovesse intervenire con effetti sull'effettuazione delle operazioni affidate l'Affidatario dovrà dare tempestiva informazione al Comune. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, nel capitolato, nel bando e negli altri documenti di gara valgono le disposizioni regolamentarie e legislative in materia.

Art. 25 (Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente le parti eleggono, quale foro competente, con esclusione di qualsiasi altro, il Foro di Brescia.

Art. 26 (Clausola di rinvio e di adeguamento)

1. In relazione al presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento individuato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 si attiene, nello svolgimento della sua attività, alle Linee-guida n. 3, adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) con propria deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, nonché alle successive integrazioni ed interpretazioni rese dalla stessa Autorità.
2. In relazione al presente contratto, il Direttore dei Lavori e il Direttore dell'Esecuzione sono tenuti ad adeguare la loro attività alle Linee-guida che l'Autorità Nazionale Anticorruzione adotterà, in attuazione del d.lgs. n. 50/2016, in ordine ai compiti delle due figure.
3. Qualora le Linee-guida di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo determinassero elementi contrastanti con clausole del presente contratto o del capitolato speciale riferite al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, nonché alle loro attività e competenze, l'Amministrazione è tenuta a disapplicare le clausole contrattuali e ad applicare le previsioni contenute nelle Linee-guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Correlativamente, l'Affidatario si impegna ad adeguare le proprie attività, per quanto necessario, alle suindicate Linee-guida.